

## Avviso dell'ESMA

### Avviso riguardante la decisione dell'ESMA di rinnovare le misure d'intervento sui prodotti in relazione alle opzioni binarie

Il 22 marzo 2019, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 <sup>(1)</sup> per rinnovare il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Tale decisione rinnova la decisione (UE) 2018/795 <sup>(2)</sup> dell'ESMA alle stesse condizioni delle precedenti decisioni di rinnovo, ovvero la decisione (UE) 2018/1466 <sup>(3)</sup> dell'ESMA e la decisione (UE) 2018/2064 <sup>(4)</sup> dell'ESMA.

Conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, il presente avviso contiene informazioni dettagliate in merito alla decisione e alla data a partire dalla quale prende effetto il rinnovo della misura. Il testo completo della decisione sarà pubblicato a breve nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Divieto relativo alle opzioni binarie

Il dispositivo della decisione prevede:

#### Articolo 1

##### Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1. Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
2. Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2018/2064 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 14 dicembre 2018, relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 27).

- (a) l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- (b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;
- (c) il pagamento dello strumento è limitato a:
  - (i) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;
  - (ii) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

3. Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:

- (a) un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;
- (b) un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:
  - (i) un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;
  - (ii) una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE <sup>(5)</sup>;
  - (iii) non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza.

## *Articolo 2*

### **Divieto di partecipazione ad attività elusive**

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

---

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e applicazione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La presente decisione si applica a decorrere dal 2 aprile 2019 per un periodo di 3 mesi.